

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Consiglio di Stato - Sezione Quarta - Sentenza 12 febbraio 2025, n. 1165.

Giustizia amministrativa - Processo amministrativo - Rinuncia agli atti - Rinuncia all'azione - Differenze

La rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale. Diversamente, la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda. (1).

(1) Conformi: Con. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2666; sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trezzo sull'Adda, della Provincia di Brescia, e di A2a Ambiente s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso di primo grado Prima s.r.l. ha contestato legittimità della procedura di *project finance* a iniziativa privata, ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, per la riqualificazione e gestione, mediante concessione, del termovalorizzatore di rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché di rifiuti speciali non pericolosi del Comune Trezzo sull'Adda;
2. Il T.a.r., con sentenza n. 2418 del 2023, ha rigettato il ricorso.
3. Prima s.r.l. ha proposto appello reiterando, in chiave critica, le censure formulate con il ricorso di primo grado.
4. Nel giudizio di appello si sono costituite il Comune di Trezzo sull'Adda, la Provincia di Brescia e la controinteressata A2a Ambiente s.p.a, chiedendo di dichiarare l'appello infondato. A2a Ambiente ha proposto appello incidentale.
5. La Sezione, con ordinanza 26 aprile, n. 3814, al fine di decidere la controversia, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio mediante la nomina di un collegio tecnico composto da esperti al quale ha demandato il compito di “*verificare se l'aumento del tasso di finanziamento (dal 3,2% al 7%) tra il PEF relativo alla proposta di finanza di progetto ed il PEF posto a base della gara possa lasciare invariato il costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital –WACC). Nel*

caso in cui, in risposta al predetto quesito, si dovesse verificare l'aumento del WACC, accertare ulteriormente se l'aumento, nei termini eventualmente accertati, renderebbe ugualmente sostenibile il PEF della finanza di progetto, tenendo conto di quanto risulta dalla lettera del 16 gennaio 2023 nel contesto della Conferenza di Servizi dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Responsabile Finanziario del Comune”.

6. In data 15 luglio 2024 è stato depositato l'elaborato peritale del collegio dei consulenti nominati.

7. In data 28 novembre 2024, la parte appellante ha formulato una richiesta di rinuncia al giudizio in esame.

7.1. In data 3 dicembre 2024 il Comune di Trezzo sull'Adda ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia al giudizio della parte appellante.

7.2. In data 3 dicembre 2024 anche A2a Ambiente s.p.a ha dichiarato di volere rinunciare all'appello incidentale.

8. Osserva il Collegio che la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale.

Diversamente, la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 04 maggio 2018 n. 2666; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 giugno 2017 n. 3058).

9. Alla luce delle osservazioni suesposte, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.

10. Sussistono i motivi, data anche la particolarità della questione, per compensare le spese anche del presente grado di giudizio. Per quanto attiene al compenso spettante al collegio dei consulenti, esso sarà liquidato con separato decreto e deve addebitarsi, tenuto conto di quanto rappresentato dalle stesse parti, esclusivamente in capo alle appellanti principale e incidentale nella misura del cinquanta per cento ciascuna.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti relativi alla liquidazione del compenso spettante al collegio dei consulenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Luca Lamberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere